



ACCORDO IN MATERIA DI PRESTITI AI DIPENDENTI DI
CUI ALL'ART. 45 DEL CCNL 6/07/1995 E ALL'ART. 27 DEL
CCNL 14/02/2001

Sottoscritto il 25 Luglio 2013 a Roma

PER L'INPS

Il Presidente della delegazione trattante

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione

Direttore Centrale Formazione e Sviluppo
competenze

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

Firmato

CISL/FP

Firmato

UIL/PA

Firmato

FIALP/ CISAL

Firmato

USB PI

Firmato

ANMI FEMEPA

ANMI INAIL

FLEPAR

FP CIDA

Firmato

Le parti

Considerate le previsioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sulla disciplina della concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, concordano sul testo dell'allegato "Regolamento per la concessione dei prestiti al personale dipendente in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e. s.m.i."

Le parti concordano, altresì, di impegnarsi a trovare le soluzioni tecniche-normative idonee ad estendere al convivente, senza distinzione di genere, tutte le fattispecie previste nel Regolamento in cui si fa riferimento al coniuge.

Regolamento per la concessione dei prestiti ai dipendenti in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 e successive modificazioni

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. La concessione di prestiti è disposta, nei limiti dell'apposito stanziamento annuo di bilancio e con le modalità previste dal presente regolamento, nei confronti dei dipendenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano maturato una anzianità nei ruoli dell'Istituto, compresa quella negli enti soppressi, di almeno due anni e che non abbiano subito, nell'anno precedente, provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 10 giorni o di maggiore gravità. In particolare, la prestazione è concessa a favore del personale di seguito specificato:

- a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se a part-time;
- b) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro;
- c) dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. Il prestito è concesso al fine di fare fronte ad aggravii del bilancio familiare relativi agli eventi previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento.

Art. 2

Ripartizione dell'ammontare annuo disponibile

1. L'importo annuo disponibile per la concessione dei prestiti è ripartito, secondo modalità stabilite dall'Istituto in dodici contingenti, la cui durata coincide con l'inizio e la fine di ciascuno dei mesi dell'anno solare. Salvo il caso di cui all'art. 6, comma 6, in ogni contingente sono incluse le domande validate entro la fine del mese di riferimento.

2. La ripartizione degli importi assegnati a ciascun contingente può essere modificata in relazione alle richieste pervenute.

Art. 3

Importo del prestito

1. Per i dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), l'ammontare massimo del prestito erogabile è pari all'importo del quinto cedibile, come risultante

dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per 120.

2. Per i dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) l'ammontare massimo del prestito erogabile è pari all'importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per il numero di mesi residui alla data di scadenza del contratto individuale.

3. Il prestito è concesso anche in presenza di un preesistente pignoramento, a condizione che la somma dei rispettivi importi non superi i due quinti dell'importo della retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Tassi di interesse e piano di ammortamento

1. Ai prestiti previsti dal presente regolamento si applicano tassi di interesse onnicomprensivi, fissi, annui nelle misure di seguito individuate:

- a) 1% per le somme inferiori o pari a € 35.000;
- b) 1,5% per le somme superiori a € 35.000 fino a € 75.000;
- c) 2% per le somme superiori a € 75.000.

I tassi di interesse e la durata massima del piano di ammortamento di cui al comma 4, possono essere modificati con Determina del Direttore Generale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

2. La rata mensile di ammortamento, costante, posticipata e comprensiva degli interessi è trattenuta direttamente sulla retribuzione ovvero secondo le diverse modalità stabilite dall'Istituto.

3. L'ammortamento del prestito ha inizio dal mese successivo a quello di erogazione e dallo stesso mese decorrono gli interessi.

4. In ogni caso, la durata massima dell'ammortamento non può eccedere il numero di 120 rate mensili.

5. L'importo della rata può essere ridotto, nel limite delle 120 rate e proporzionalmente alla riduzione della retribuzione, nei seguenti casi:

- a) fruizione del congedo parentale da parte del dipendente;
- b) eventi indipendenti dalla volontà, per i quali sia legislativamente prevista la contrazione della retribuzione utile ai fini di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Il prestito è ammortizzato mediante il prolungamento della scadenza originaria ovvero mediante l'aumento dell'importo delle normali trattenute sulla retribuzione piena.

6. L'ammortamento può essere sospeso, nel limite delle 120 rate, nei seguenti casi:

- a) sospensione della retribuzione a seguito di provvedimenti disciplinari a carico del dipendente;
- b) eventi calamitosi, dichiarati tali dalle autorità competenti;
- c) congedo per gravi motivi del dipendente.

Il prestito è ammortizzato mediante il prolungamento della scadenza originaria. È fatta salva la facoltà di versare direttamente le rate di

ammortamento presso un istituto bancario indicato dall'Istituto ovvero di estinguere in un'unica soluzione il numero di rate non recuperate, contestualmente alla ripresa delle normali trattenute sulla retribuzione.

Art. 5

Presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di prestito è presentata secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 12 mesi precedenti o successivi all'evento e/o alla data della documentazione. La domanda deve essere accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione di responsabilità attestante l'esigenza per la quale viene richiesto il prestito, fra quelle previste dall'Allegato 1, nonché da documentazione idonea a comprovare la relativa spesa da sostenere o sostenuta per farvi fronte.
2. L'Istituto è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla documentazione prodotta ai sensi del comma 1.
3. Qualora nella domanda di prestito siano indicati due o più eventi, le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 1 devono essere riferite a ciascun evento. In tal caso, gli eventi sono collocati in graduatoria secondo il punteggio attribuibile a ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui il prestito sia richiesto da coniugi o conviventi, senza distinzione di genere, entrambi dipendenti dell'Istituto per lo stesso evento, la domanda è presentata in maniera congiunta per un ammontare complessivo non eccedente la somma degli importi concedibili a ciascuno di essi e la spesa risultante dalla documentazione.

Art. 6

Valutazione e accoglimento delle domande

1. I prestiti sono concessi a seguito di procedure selettive effettuate in ciascuno dei contingenti previsti all'art. 2.
2. A tali contingenti si fa riferimento ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità e dell'attribuzione dei punteggi dei richiedenti.
3. La graduatoria è elaborata sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuno degli eventi previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento. Il prestito è concesso ai dipendenti compresi in graduatoria, nell'ordine decrescente dei punteggi, fino a completamento della disponibilità finanziaria.
4. A parità di punteggio complessivo, qualora dalla rilevazione contabile della spesa risulti un'eccedenza di richieste di prestito rispetto alle disponibilità finanziarie, l'ordine di precedenza in graduatoria sarà stabilito in base al reddito complessivo del dipendente attestato con ISEE più basso. Le domande prive di dichiarazione ISEE, a parità di punteggio complessivo, saranno collocate in graduatoria dopo la domanda con ISEE più alto.

5. La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al comma 3 è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del contingente successivo.
6. Le domande comprese in graduatoria per le quali non sussista la disponibilità finanziaria sono inserite d'ufficio nella graduatoria predisposta per i dodici contingentati successivi, salvo che il dipendente dichiari di rinunciare al prestito e presenti, eventualmente, una nuova domanda. L'inserimento d'ufficio della domanda nel nuovo contingente ovvero in quelli successivi comporta l'attribuzione, di volta in volta, di un punteggio pari a 2. Restano fermi i valori individuati nel contingente in cui è stata originariamente presentata la domanda per l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato 1 e per l'importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del prestito. Qualora non risultino comprese in posizione utile alla graduatoria nei dodici contingentati successivi a quello di presentazione, le domande sono considerate decadute.
7. In ogni caso, la presentazione di una nuova domanda da parte del dipendente comporta il venir meno della domanda originaria che sarà considerata annullata dalla nuova richiesta.
8. La domanda è respinta qualora risulti priva dei requisiti di ammissibilità e della completa e regolare documentazione, ovvero della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 5; l'ufficio competente invierà all'interessato la comunicazione con l'indicazione dei motivi di reiezione.
9. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore centrale Risorse umane su proposta del Dirigente competente.
10. L'erogazione della somma richiesta è effettuata entro il secondo mese successivo a quello nel quale è stata accolta la domanda.

Art. 7

Concessione di un nuovo prestito

1. Trascorso un anno dall'inizio dell'ammortamento del precedente prestito, il dipendente può presentare una nuova domanda, per eventi diversi da quelli posti a fondamento della precedente richiesta. Restano salve le ipotesi di eccezionale gravità e urgenza validate dal Direttore Regionale o Centrale e autorizzate dal Direttore Generale, che formeranno oggetto di informativa anonima alle Organizzazioni Sindacali
2. Il nuovo prestito può essere concesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 e dall'art. 4, comma 4.

Art. 8

Concorso del prestito con altro finanziamento

1. E' ammesso il concorso del prestito erogato dall'Istituto con altri finanziamenti concessi da istituti bancari o finanziari ovvero erogati dal Fondo di previdenza e credito dei dipendenti dello Stato, purché non sia superato complessivamente il limite del quinto cedibile della retribuzione.

Art. 9
Estinzione del debito

1. Il prestito si estingue con il pagamento dell'ultima rata ovvero con il rimborso anticipato su richiesta del dipendente; si estingue, altresì, con la cessazione dal servizio con le modalità di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. In caso di decesso del beneficiario prima dell'estinzione del prestito, lo stesso si intende estinto e l'importo corrispondente al debito residuo è rimborsato all'Istituto mediante prelievo dal Fondo garanzia cessioni stipendio; tale Fondo è alimentato da una quota mensile pari allo 0,15% applicata sull'importo della retribuzione di tutti i dipendenti che abbiano maturato due anni di anzianità effettiva di servizio e dalla ritenuta anticipata di cui al comma 6 dell'art. 10, posta a carico dei soli dipendenti che chiedono la prosecuzione del prestito sul trattamento pensionistico.

Art. 10
Cessazione dal servizio

1. In caso di cessazione dal servizio, l'ammortamento del prestito è interrotto e il residuo debito viene estinto con utilizzo, fino a concorrenza, delle competenze spettanti al dipendente a titolo di indennità di buonuscita, di trattamento di fine rapporto ovvero di fine servizio o di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego.
2. Ove le competenze di cui al comma 1 non siano sufficienti per l'estinzione del debito, l'eventuale residuo, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione dal servizio, dovrà essere rimborsato dall'interessato entro e non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione del relativo importo.
3. Nel caso in cui il pagamento delle competenze di cui al comma 1 sia differito, il recupero del debito residuo è effettuato alla prima scadenza utile per il riconoscimento delle stesse. Qualora tale riconoscimento sia differito in due o tre importi annuali, il recupero del debito residuo sarà effettuato con le seguenti modalità:
 - a) in un'unica soluzione, qualora l'ammontare del debito residuo trovi capienza nel primo importo annuale netto;
 - b) in più soluzioni, con trattenuta sugli importi successivi, qualora l'ammontare del debito residuo non trovi capienza nell'importo di cui alla lett. a); è fatta salva la possibilità di estinguere il debito versando l'ammontare complessivo presso un istituto bancario indicato dall'Inps. Su richiesta del dipendente, la restituzione potrà avvenire proporzionalmente alla quota delle competenze spettanti per ciascun importo annuale.
4. Nei casi di cui al comma 3, alle quote di debito residuo si applica lo stesso saggio di interesse previsto dal piano di ammortamento, a partire dalla cessazione dal servizio fino alla data di estinzione delle quote medesime.

5. In deroga a quanto previsto al comma 1, è data facoltà al dipendente di proseguire il pagamento rateale del prestito con trattenute mensili sulla pensione fino alla naturale scadenza del termine stabilito all'atto della concessione o del rinnovo del prestito, che dovrà comunque essere fissato entro il compimento dell'età corrispondente all'aspettativa di vita individuata dai decreti ministeriali, nel rispetto della normativa vigente.

6. Nel caso in cui il dipendente eserciti la facoltà di cui al comma 5, è applicata una ritenuta anticipata di importo pari all'1,20 % dell'ammontare complessivo del prestito concesso o rimanente che è versata al Fondo garanzia cessioni stipendi di cui al comma 2 dell'art. 9 per la copertura del rischio relativo alla premorienza. Tale ritenuta può essere variata con provvedimento del Direttore generale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

7. Le modalità di prosecuzione rateale del prestito sulla pensione di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al personale le cui prestazioni pensionistiche sono erogate dall'Istituto.

8. Al personale cessato dal servizio a seguito di licenziamento, nonché ai dipendenti che abbiano in corso di esecuzione un provvedimento disciplinare con addebito di danni patrimoniali nei confronti dell'Istituto, non si applicano le disposizioni sulla prosecuzione rateale del prestito sulla pensione.

Art. 11 Garanzie del prestito

1. Il prestito è garantito dall'autorizzazione del dipendente nei confronti dell'Istituto:

a) a trattenere le rate di ammortamento sull'importo mensile della retribuzione;

b) ad utilizzare, in caso di cessazione dal servizio, le competenze indicate all'art. 9, comma 1, per l'estinzione del prestito contratto; resta salva la facoltà di cui al comma 5 dell'art. 10.

2. In ogni caso, nella domanda di concessione del prestito, il dipendente deve impegnarsi a rimborsare in unica soluzione l'eventuale debito residuo risultante a seguito della trattenuta di cui alla lett. b), comma 1 del presente articolo.

Art. 12 Esiti dei controlli

1. Qualora dai controlli di cui al comma 2 dell'art. 5 emerga l'insussistenza dei requisiti per la concessione del prestito, si procede alla revoca del prestito.

2. L'interessato è tenuto a restituire nel termine di 60 giorni le somme percepite, al netto delle rate rimborsate.

Art. 13
Rinegoziazione

1. La rinegoziazione dei prestiti è consentita, secondo modalità stabilite dall'Istituto, ai dipendenti in attività di servizio che hanno in corso di ammortamento un prestito erogato dall'Istituto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di approvazione.

Allegato 1 – Eventi per la richiesta del prestito

	EVENTO	PUNTEGGIO
1	Malattie o interventi chirurgici del dipendente, del coniuge o di un familiare del dipendente (entro il 2° grado di parentela o il 1° di affinità)	18
2	Decesso del coniuge o di un familiare del dipendente (entro il 2° grado di parentela o il 1° di affinità)	14
3	Riabilitazione, terapia, protesi, ausili per disabilità, cure dentarie, apparecchi ortopedici del dipendente, del coniuge o di un familiare del dipendente (entro il 2° grado di parentela o il 1° di affinità)	14
4	Danni causati da calamità naturali (dichiarati tali dalle Autorità competenti)	12
5	Matrimonio del dipendente o di figli del dipendente	12
6	Nascita figli – affidamento o adozione di minore	12
7	Oneri conseguenti a sentenze di separazione o divorzio	12
8	Trasferimento d'ufficio	10
9	Risarcimento di danni a terzi (per la parte eccedente l'eventuale copertura assicurativa)	10
10	Danni derivanti da fatti illeciti o eventi naturali (per la parte eccedente l'eventuale copertura assicurativa)	10
11	Spese per l'educazione e la preparazione professionale dei figli	10
12	Trasloco	8
13	Spese legali per azioni verso il dipendente, il coniuge e i figli	6
14	Acquisto del mezzo proprio per dipendente autorizzato all'uso per servizio	6
15	Acquisto di alloggio per il dipendente, il coniuge o i figli. Costruzione o ampliamento dell'alloggio di proprietà dei medesimi	5
16	Manutenzione o riparazione dell'alloggio del dipendente, del coniuge o dei figli	5
17	Estinzione o rimborso parziale di mutui ipotecari contratti dal dipendente, dal coniuge o dai figli con Istituti di credito o finanziari	5
18	Acquisto mobilio o apparecchiature domestiche	5
19	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	5
20	Altri eventi che producono aggravii al bilancio familiare	2